



Comune di Zanica

AREA TECNICA

SETTORE 6. URBANISTICA

UFFICIO 6.1 URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E SUE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 941 del 22-12-2023

OGGETTO: Aggiornamento per l'anno 2024 del costo base a metro quadrato per la determinazione del contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 48, comma 2 della Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005

IL DIRIGENTE

Visti:

- il decreto n. 3 del 29 marzo 2023 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto l'incarico dirigenziale dell'area Tecnica fino al termine del mandato;
- il Documento unico di programmazione (DUP) 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 25 luglio 2022 e la relativa nota di aggiornamento approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 19 dicembre 2022;
- il Bilancio di previsione 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 19 dicembre 2022;
- il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2023-2025, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 10 gennaio 2023;

Visto l'art. 16, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, disapplicato e sostituito dall'art. 48 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., il quale dispone che *“Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della Legge 5 agosto 1978, n. 457”*;

Visto l'art. 48, comma 1, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. il quale dispone che *“Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato dalla Giunta regionale con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata.”*;

Vista la deliberazione della G.R. 31 maggio 1994, n. 53844, a mezzo della quale la Regione Lombardia ha determinato il costo unitario di costruzione in Lire 482.300 a metro quadrato (pari a € 249,09) in ossequio a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, disapplicato dall'art. 48 della richiamata L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;

Considerato che il comma 2 dell'art. 48 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. dispone che *“Nei periodi intercorrenti tra i provvedimenti della Giunta regionale, di cui al comma 1, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dai comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), con decorrenza dell'importo aggiornato dal 1° gennaio successivo”*;

Richiamata la determina n. 34 del 20 febbraio 2008, con la quale si introduceva il valore del costo di costruzione relativo agli interventi edilizi per il recupero dei sottotetti, ai sensi dell'articolo 64, comma 7 della Legge Regionale 20/05, adeguamento pari al 20% di incremento rispetto all'importo base del costo di costruzione;

Dato atto che questa Amministrazione ha provveduto, per l'anno 2023, ad adeguare autonomamente il costo di costruzione di cui trattasi in € 482,31, giusta la determinazione dirigenziale n. 795 del 22 dicembre 2022;

Ritenuto di dover provvedere ad adeguare in modo autonomo, anche per l'anno 2024, il costo unitario di costruzione già fissato in € 249,09 dalla Giunta Regionale, tenuto conto che la stessa, sino ad oggi, non ha provveduto a rideterminarlo;

Dato atto, perciò, che il costo unitario di costruzione di un edificio residenziale, di € 249,09, si è riscontrata, una variazione ISTAT, per cui il costo di costruzione base risulta aggiornato ad **€ 485,69**, mentre l'importo di contributo commisurato al costo di costruzione relativo agli interventi edilizi per il recupero dei sottotetti (L.R. n.12/05 – art.64 – comma 7, articolo aggiornato dalla L.R. 20 del 27 dicembre 2005) è stabilito in **€ 582,97** al metro quadrato.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento è corredato dal parere di regolarità contabile e dal visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 183 del TUEL n. 267/2000;

DETERMINA

1. di adeguare il costo unitario di costruzione, incrementandolo nella misura pari alla variazione ISTAT, per cui il nuovo costo unitario di costruzione risulta essere pari ad € **485,69** al metro quadrato, mentre l'importo di contributo commisurato al costo di costruzione relativo agli interventi edilizi per il recupero dei sottotetti (L.R. n.12/05 – art.64 – comma 7, articolo aggiornato dalla L.R. 20 del 27 dicembre 2005) è stabilito in € **582,97** al metro quadrato;
2. di dare atto che l'applicazione di tale adeguamento decorrerà a far tempo dal **1° gennaio 2024**, ai sensi dell'art. 48, comma 2, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;
3. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
4. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come previsto dal decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL DIRIGENTE

dott. arch. GIANLUCA DELLA MEA

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)